

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48328 Anno 2015

Presidente: FIANDANESE FRANCO

Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

Data Udienza: 26/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

~~START ROMAGNA S.P.A.~~

nei confronti di:

~~ANTINI DAVIDE N. IL 01/03/1962~~
~~ARAVELLI ORIANO N. IL 26/06/1963~~
~~BATTAGLIA GRAZIANO N. IL 24/12/1959~~
~~BERTACCINI LUCA N. IL 05/04/1970~~
~~BISCAGLIA MIRCO N. IL 06/10/1973~~
~~BONASIA MICHELE N. IL 08/01/1971~~
~~BIGHI VALTER N. IL 05/01/1970~~
~~CANDOLENI FRANCESCO N. IL 02/05/1978~~
~~CAROLI ANTONIO N. IL 22/06/1971~~
~~CASALUCI ANTONIO N. IL 08/06/1972~~
~~CEREDI BARBARA N. IL 13/03/1975~~
~~CHIARELLI STEFANO N. IL 16/01/1971~~
~~CHIOFALO DOMENICO N. IL 01/07/1981~~
~~DI ALESSANDRO ALESSANDRO N. IL 05/12/1977~~
~~DI AMBROSIO MARCO N. IL 27/01/1967~~
~~DI ROSA NICOLA N. IL 26/04/1976~~
~~DI VITA LUISA N. IL 09/06/1976~~
~~DI LEO TORE LUIGI N. IL 20/07/1980~~
~~DI MONTALE FRANCESCO N. IL 30/11/1970~~
~~DI PABRI FULVIO N. IL 11/03/1971~~
~~DI CAMPUZZA RAFFAELE N. IL 20/06/1969~~
~~DI CARATO ALESSANDRO N. IL 22/08/1971~~
~~DI MARIELLA LUIGI N. IL 01/04/1959~~
~~DI MORGANI SANDRO N. IL 04/07/1956~~
~~DI TOMBO MASSIMO N. IL 16/07/1971~~
~~DI SCATORE GIOVANNI N. IL 05/11/1980~~
~~DI GABRIELLO LUCA N. IL 21/07/1970~~
~~DI PIETRO FRANCESCO N. IL 11/10/1970~~
~~DI RUFFINO BENEDETTA N. IL 05/09/1980~~
~~DI SANTOLINI PIETRO N. IL 28/06/1966~~
~~DI SCARFINO MAURIZIO N. IL 01/01/1970~~

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/10/2014 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì dichiarava non doversi procedere nei confronti di ~~Amadi Gianfranco, Antinori Davide, Baravelli Oriano, Battaglia Graziano, Bertacchi Luca, Bisagni Marco, Lombardi Alessandro, Bonasia Michele, Braco Gennaro, Erighi Vito, Gandolini Francesco, Carò Antonio, Casaluci Antonio, Ceredi Barbara, Chianelli Stefano, Chiofalo Domenico, Colabella Matteo, Corrado Antonio, Corrado Mario, Corzani Marino, Costantini Andrea, D'Ambrosio Marco, D'Alessandro Alessandro, D'Alessandro Giovanna, De Masi Salvatore, De Notaristefani Fabio, De Rosa Nicola, De Rosa Salvatore, De Vita Luisa, Delle Terre Luigi, Dentale Francesco, Fabbrì Fulvia, Fusco Luigi, Gambuzza Raffaele, Greco Andrea, Imparato Alessandro, Macstri Massimiliano, Marchetti Roberto, Maresca Maurizio, Marfella Luigi, Mariani Sandro, Montesano Giuseppe, Mosca Gianluca, Nicotro Massimo, Palumbo Massimo, Pescatore Giovanni, Piazzese Isidoro, Picariello Luca, Pini Francesco, Rilievo Benedetta, Rispi Giovanni, Scarpino Maurizio, Santolini Gianpaolo, Sisto Luigi, Spagnolo Anna Sonia, Strocchi Gabriele, Tarsia Antonio, Tassinari Massimo, Toscano Domenico, Valli Paolo, Viccianuoni Andrea, Visconti Pasquale, Vitolo Gianfranco, Zammarchi Vivian, Zannoni Elisabetta,~~ con riferimento ai reati di cui ai capi a) - artt. 110 e 340 cod. pen. (interruzione di pubblico servizio) - e b) - artt. 110 e 640, comma 1 e 2 n.1 cod. pen. (truffa aggravata)- in danno della ~~S.p.A. Romagna spa~~

In base alla denuncia presentata le persone sottoposte ad indagine, dipendenti con mansioni di autisti di corriera, al fine di realizzare una corale azione di protesta, si erano astenuti dal lavoro nelle giornate dell'1 e del 2 ottobre 2012, presentando certificati medici ritenuti non veritieri, attestanti false patologie, causando un danno per l'azienda di oltre 170.000 euro per l'interruzione delle corse giornaliere del servizio pubblico di trasporto, senza perdita della relativa indennità lavorativa per le giornate di malattie.

Secondo il ragionamento del giudice non era possibile effettuare alcun accertamento concreto sull'assenza di stati patologici legittimanti l'assenza dei lavoratori - imputati, pur apparendo probabile che nelle giornate in questione vi era stata una forma di astensione dal lavoro attuata in modo non legittimo.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore della ~~S.p.A. Romagna spa~~, costituitasi parte civile nel procedimento, sulla base di due motivi:

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Cass. sez. 2, sentenza n. 48831 del 14/11/2013 - dep. 05/12/2013 - Rv. 257645).

Ritiene la società ricorrente che il gip abbia disatteso tali principi concludendo per l'effettiva sussistenza di una malattia in capo ai lavoratori o comunque per la mancanza di prova che i certificati medici attestassero malattie inesistenti, circostanza da accertare in dibattimento.

Il rilievo è fondato in quanto il gup non ha spiegato le ragioni in base alle quali il riscontro delle patologie che avrebbero legittimato la contemporanea assenza dal lavoro di un consistente numero di lavoratori non poteva essere effettuato in dibattimento. A tal fine ha riportato argomentazioni che per un verso si riferiscono solo a tre lavoratori e per altro attestano l'esistenza di anomalie riscontrate dall'INPS, circostanza che è in sé suscettibile di approfondimento.

3. Anche il secondo motivo di ricorso presenta profili di fondatezza, censurando il ricorrente il provvedimento impugnato sul piano motivazionale, ritenuto carente e contraddittorio sullo sviluppo probatorio relativo all'accertamento dell'assenza di patologie.

Il giudice infatti ammette l'astensione dal lavoro attuata in modo non legittimo per il rilevante numero di certificati inviati alla società - oltre che per lo stato di agitazione in atto e per la pressione esercitata da alcuni lavoratori perché in molti aderissero all'iniziativa - e ritiene al contempo che non vi sia a priori possibilità di provare che "i singoli certificati medici presentati dai singoli lavoratori imputati nel presente procedimento attestassero malattie inesistenti", conclusione contraddittoria perché se l'uso dei certificati fu strumentale doveva darsi conto dei motivi per i quali restava escluso l'accertamento dell'abuso (verifica in astratto possibile attraverso indagini specifiche).

Si consideri inoltre che con riguardo alle posizioni di [redacted] [redacted] il giudice ha disposto il rinvio a giudizio, stralciando le loro posizioni, ritenendo sussistenti i presupposti per procedere nei loro confronti per l'interruzione di pubblico servizio e per la truffa, con riferimento alla condotta diretta a far aderire altri lavoratori alla protesta mediante presentazione di certificati attestanti sintomatologie non rispondenti al vero, secondo quanto riportato nel capo d'imputazione.

Anche tale argomentazione risulta contraddittoria con l'affermata [redacted] di accertare l'effettiva attendibilità dei certificati medici.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Forlì per un nuovo esame della richiesta di rinvio a giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente